



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 02/04/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2008, n. 284

Gravina in Puglia (Ba) – Art. 16, Legge regionale n. 56/1980. Variante al Piano Regolatore Generale vigente relativa alla variazione d'uso dell'area da zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F".

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Loizzo:

Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80, con deliberazione di C.C. n. 33 del 18.06.2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, una variante al predetto strumento urbanistico generale vigente consistente nella variazione d'uso del suolo - individuato in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) ubicate in via Salvatore Vicino (già SS. 96 per Bari) - da "Zona agricola "E1" a zona di interesse generale "F" - zona per attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd - finalizzata alla realizzazione di un progetto di un "Centro radiologico specialistico nella diagnostica per immagini" denominato "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l.".

Gli atti tecnici risultano costituiti dai seguenti elaborati scritto-grafici:

Allegato A: Relazione tecnica; Allegato B: Relazione di compatibilità;

Tav. 1 - Stralcio di P.R.G. in scala 1:5.000;

Tav. 2 - Stralcio catastale in scala 1:2.000;

Tav. 3 - Cartografia aerofotogrammetria dello stato di fatto sc.:1:2.000;

Tav. 4 - Cartografia aerofotogrammetria con indicazione delle urbanizzazioni Sc. :1:2.000;

Tav. 5 -Area di intervento carta dei vincoli SIC - ZPS sc.: 1:25.000;

Tav.6 - Carta dei vincoli PUTT/P "Ambiti territoriali Estesi" sc.:1:25.000; Tav.7 - Sistemazione lotto sc.:1:200;

Tav.8 - Pianta piano interrato sc.: 1:100;

Tav.9 - Pianta piano terra sc.:1:100;

Tav. 10 - Pianta primo piano sc.:1:100;

Tav.11 - Prospetti sc.:1:200;

Tav.12 - Sezioni sc. :1:200;

Gli atti di cui sopra, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini-osservazioni e/o opposizioni alla variante allo strumento urbanistico vigente, secondo quando certificato in data 26.09.2007 dal dirigente della Direzione Servizi Tecnici.

Ciò premesso, il S.U.R., in sede di istruttoria tecnica, con propria relazione n. 1 del 08/01/2008, ha

rappresentato quanto segue.

PREMESSO CHE:

- a Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 2034 del 29.12.2004 ha approvato il Regolamento n. 3 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" (pubblicato sul BURP n. 7 del 14.01.2005) che fissa i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie. Dette disposizioni stabiliscono che non possedendo tali requisiti minimi si dovesse effettuare -entro 6 mesi- una dichiarazione di impegno a realizzarli -entro 4 anni- pena la revoca delle autorizzazioni;

- la struttura sanitaria denominata "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." alla attualità presente nel centro abitato del Comune di Gravina in Puglia è ubicata all'interno di un immobile a prevalente destinazione residenziale, sito in via San Giovanni Bosco 26, ed interessa direttamente spazi inadeguati in riferimento sia alla sicurezza ambientale (inquinamento elettromagnetico, ecc...) sia alla necessità di disporre di ulteriori spazi utili alla introduzione di nuove tecniche strumentali di radiodiagnostica, sia alla necessità di disporre di adeguate aree a parcheggio a servizio degli utenti;

- le ditte "COMIR s.r.l." e "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l." hanno proposto di realizzare una nuova sede della struttura assistenziale-sanitaria in altra area ubicata in "Zona E1-AGRICOLA", caratterizzata da una estensione pari a mq. 6.263,68;

L'Amministrazione Comunale di GRAVINA IN PUGLIA, nel condividere la suddetta proposta avanzata dalla ditta "COMIR s.r.l." e dalla ditta "CENTRO RADIOLOGICO PUGLIESE s.r.l.", con la deliberazione di C.C. n. 33 del 18.06.2007, ha adottato una variante per l'area in parola, contraddistinta in catasto al fg.106 p.lle 37 (parte) e 38 (parte) e proponendo per la stessa una diversa tipizzazione e più precisamente quale "Zona F - Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd", regolamentata, ai sensi del l'art. 24 delle N.T.A. vigenti, dai seguenti parametri tecnico-urbanistici:

Iff = come da specifica progettazione nel servizio previsto;

H max = 12 m;

Ivi indice di visuale libera = 1;

Df = distacco tra i fabbricati = m 10 minimo;

Dc = distacco dai confini = m 5 minimo.

Nel merito della variante proposta il S.U.R. ha rilevato:

a) aspetti urbanistici

la proposta di variante interessa un'area di forma irregolare, posta a nord/est dell'abitato di GRAVINA IN PUGLIA, è delimitata dalla "Via Salvatore Vicino", già S.S. n. 96 per Bari, dalla Ferrovia Appulo-Lucana, da una strada di nuova previsione del P.R.G. vigente, da una area caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi disciplinati dall'art. 20 delle N.T.A. vigenti;

La stessa proposta risulta corredata di un'esemplificazione progettuale che evidenzia la fattibilità esecutiva dell'intervento, rientrando quest'ultima nella esclusiva competenza comunale.

Appare utile evidenziare che il Comune di GRAVINA IN PUGLIA risulta essere dotato di altra area tipizzata quale "Zona F -Attrezzature urbane e comprensoriali Fabcd", avente una superficie pari a mq. 1.808,80 che non consente a realizzazione di una struttura sanitaria conforme alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2005.

b) aspetti paesaggistici

l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in un ambito territoriale classificato quale A.T.E. di tipo "E", per il quale non è necessario esprimere alcun parere per gli aspetti paesaggistici;

Posto quanto sopra, considerato che:

- La struttura sanitaria esistente risulta essere già convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, giusto "Codice Regionale n. 05112", e che pertanto non comporta la realizzazione di una nuova struttura sanitaria;

- Non è localizzabile nell'unica area (mq. 1.808,80) destinata dal vigente P.R.G. in quanto detta area risulta ampiamente insufficiente;

- La struttura proposta non è localizzabile nelle zone residenziali, come disciplinate dall'art. 8 delle N.T.A.;

- Non è parimenti localizzabile nelle aree (edifici) c.d. a destinazione speciale, ove trovano accoglienza attrezzature pubbliche, mercati, scuole, centri culturali, ect..., ovvero strutture destinate a soddisfare gli standards urbanistici al servizio delle zone omogenee di tipo A (centro storico) e B (di completamento) previsti dal D.M. 2/4/68 n.1444;

- La variante proposta risulta ammissibile anche ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, essendo il Comune di Gravina in Puglia dotato di PR.G. adeguato alla stessa L.R. n. 56/80;

- il S.U.R. ha ritenuto di condividere la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale di GRAVINA IN PUGLIA - limitatamente agli aspetti di natura urbanistica, rientrando quelli di natura edilizia, ad avvenuta efficacia della variante, nelle competenze comunali; il tutto con le seguenti precisazioni e condizioni:

1. restano confermate le disposizioni dell'art. 24 delle N.T.A. vigenti;

2. restano confermate le disposizioni vigenti in materia di distanze dalle linee ferroviarie e stradali (anche in riferimento alla strade di nuova previsione);

3. in fase di attuazione, mediante intervento diretto, dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01;

4. la nuova destinazione d'uso, in caso di mancata attuazione della variante di cui trattasi, dovrà intendersi decaduta con il ripristino della previgente destinazione agricola.

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n.1 del 08/01/2008 sopra riportata, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n.56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 24/01/2008 si è espresso favorevolmente con parere n. 03, che recita testualmente: Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.u.r. n. 1 del 08/01/2008.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di GRAVINA IN PUGLIA con la delibera di C.C. n. 33/2007, nei termini e nei limiti del parere del C.U.R. n. 03 del 24/01/2008, qui in toto

condiviso e parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA LR. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di GRAVINA IN PUGLIA adottata con deliberazione C.C. n. 33/2007 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 03 del 24/01/2008 e parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GRAVINA IN PUGLIA (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. da parte del S.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola